

CONVENZIONE PER IL SOCCORSO E IL RECUPERO DI ESEMPLARI IN DIFFICOLTÀ APPARTENENTI ALLA AVIFAUNA SELVATICA RINVENUTI SUL TERRITORIO RICADENTI NEL COMUNE DI EMPOLI, AI SENSI DEGLI ART.38 E ART.54 COMMA 3 DELLA L.R. 3/94

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____, presso la sede del Comune di Empoli (FI);

TRA

il Comune di Empoli (d'ora in avanti denominato Comune), Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01329160483 rappresentato da _____ domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, Via G. Del Papa n. 41, non in proprio ma nella sua qualità di _____ del Settore Gestione del Territorio in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del 18.08.2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" giusto decreto sindacale n. del ____

E

l'Associazione _____ con sede legale e sede operativa a _____, rappresentato dal proprio Presidente _____ iscritta al Registro regionale delle ODV (Organizzazioni Di Volontariato) con _____ di cui alle L. n. 266/1991 e L.R.T. n. 28/1993

VISTE

- la L. 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", modificata con L.R. del 3 febbraio 2010 n. 2, in particolare il comma 1 dell'art. 38, che dispone che: "*Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione od al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi, ...*" e il comma 2 che dispone che "*Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento*";
- la D.G.R. n. 810 del 1 agosto 2016 avente ad oggetto: "*Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà e approvazione degli indirizzi operativi*" che affida ai Comuni l'organizzazione dell'attività di soccorso e recupero dei pullus e cuccioli di fauna selvatica autoctona;
- la D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2018 di "*Approvazione dell'attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria. LR 3/94 Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà*" che implementa gli indirizzi operativi in materia di soccorso e recupero della fauna selvatica già approvati con la precedente DGR n. 810/2016;
- il Decreto Legislativo n. 117/2017 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

PREMESSO CHE

- il Comune, in virtù delle nuove competenze acquisite e per garantire lo svolgimento delle attività stesse in ambito di fauna selvatica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. 3/1994, può stipulare convenzioni con centri specializzati o servizi veterinari per il recupero e ricovero della suddetta fauna finalizzato alla successiva liberazione una volta accertata la completa guarigione ovvero alla sua permanenza presso lo stesso centro;
- ai sensi dell'art. 56 del citato D. Lgs. n. 117/2017 le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Tutto ciò premesso, il Comune di Empoli e l'Associazione_____ come sopra rappresentati, convengono quanto segue, ai sensi dell'art. 38 e art. 54 comma 3 della L.R. n. 3/94 e nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore:

ART. 1 DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

La presente convenzione viene sottoscritta per le attività di svezzamento, cura, degenza, riabilitazione ed eventuale rilascio in natura di pullus di avifauna selvatica rinvenuta nel territorio comunale e consegnata all'Associazione _____ da privati cittadini, Enti e Forze di Polizia e Associazioni

Si ritiene tale finalità perseguibile attraverso le seguenti attività:

- soccorso della fauna selvatica in difficoltà, in sede, secondo le modalità operative;
- accettazione della fauna selvatica in difficoltà presso _____ negli orari di apertura;
- attività di cura veterinaria, degenza, alimentazione, riabilitazione e rilascio in natura;
- messa a disposizione di idonee strutture necessarie al mantenimento temporaneo della fauna recuperata.

ART. 2 DURATA DEL RAPPORTO

La convenzione è valida dalla data di sottoscrizione del presente atto ed entra in vigore immediatamente per ambedue le parti a partire dalla data della sua stipula fino al 31.12.2027. La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di tre mesi da comunicarsi in forma scritta tramite raccomandata (e tramite posta certificata) in caso di mancato rispetto delle norme concordate o per impossibilità sopravvenuta di prosecuzione dell'attività dell'associazione.

ART. 3 FINALITA' DELL'ATTIVITA'

La detenzione dell'avifauna è finalizzata al primo soccorso e ricovero per la successiva liberazione in natura una volta accertata la completa guarigione della stessa. In caso di accertata impossibilità alla liberazione, gli animali potranno rimanere presso _____ o essere inviati ad altri centri specializzati per il recupero e detenzione della avifauna selvatica previa autorizzazione dello stesso Comune di Empoli sentito il centro di recupero di nuova detenzione.

In caso di comprovata irrecuperabilità degli animali degenti, da parte del veterinario incaricato, e/o di condizioni non idonee ad una vita comunque dignitosa, tali soggetti potranno essere soppressi seguendo le procedure adeguate e condotte esclusivamente da veterinari.

ART. 4

SEDE OPERATIVA E LUOGHI DI DETENZIONE

Il luogo di raccolta, pronto intervento e detenzione degli animali in difficoltà, è situato _____.

Le strutture ____ garantiscono la necessaria tranquillità agli animali. La detenzione di animali in difficoltà è autorizzata dal Comune di Empoli esclusivamente nelle strutture _____ individuate dal presente articolo, concesse in affitto dal comune medesimo.

Ai fini del completamento della riabilitazione e/o in casi particolari per seguire meglio terapie, cure e inserimento in natura gli animali potranno essere custoditi presso strutture veterinarie, strutture fuori sede e casa di alcuni volontari. I luoghi di stazionamento degli animali dovranno essere elencati in apposita documentazione da conservare e consegnare su richiesta dell'A.C..

ART. 5

GESTIONE AVIFAUNA CHE VERSA IN PARTICOLARI CONDIZIONI

Per la gestione delle degenze e del recupero dell'avifauna, l'Associazione _____, a fronte di particolari esigenze dell'animale, si potrà avvalere della collaborazione di altri centri di recupero. Sono, quindi, autorizzati, previo nullaosta da parte dell'ente sottoscrittore i trasferimenti di animali tra le strutture autorizzate, al fine di ottimizzare la degenza e recupero degli stessi.

ART. 6

VETERINARI

L'Associazione _____, si avvarrà della collaborazione di veterinari convenzionati con la Asl Firenze – unità funzionale di igiene urbana e veterinaria, Viale Corsica 4 Firenze, nonché da veterinari di fiducia (ancorché non convenzionati), i quali per le prestazioni rese e i pagamenti ricevuti dall'associazione rilasciano regolare fattura. In caso di interventi di particolare complessità per la riabilitazione degli animali l'Associazione _____ si potrà avvalere di idonee strutture specializzate previo consenso dei veterinari di cui sopra.

ART. 7

MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA FAUNA

L'Associazione _____ non è tenuta ad effettuare il servizio di recupero in loco degli animali rinvenuti in difficoltà, se non in casi eccezionali.

Chiunque rinvenga fauna in difficoltà è comunque tenuto a contattare telefonicamente i volontari del centro di recupero per la consegna presso la sede o in altro luogo concordato o per avere istruzioni sulla prassi da seguire.

Per il recupero di fauna di grandi dimensioni o considerata pericolosa è necessario rivolgersi all'ente preposto contattando il centralino dell'Asl veterinaria Firenze o ad altra associazione, già convenzionata con il comune, fornita di mezzi idonei al recupero della fauna.

ART. 8

PERSONALE

L'Associazione _____ si avvarrà di proprio personale regolarmente iscritto come socio/volontario. Tutti i volontari dell'Associazione devono essere assicurati, a norma dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione verifica che gli operatori volontari di cui si avvale rispettino i diritti degli animali, che il loro operato sia svolto con modalità corrette, in conformità alle specifiche normative di settore, che gli stessi operatori siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni, che siano qualificati e aggiornati.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente

l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde all'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

ART. 9

ONERI SPETTANTI ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione _____, attraverso gli operatori di cui all'art. 8 del presente disciplinare e per mezzo dei Veterinari di cui all'art. 6, assume l'onere:

1. di prendere in custodia, entro 24 ore dalla segnalazione, gli esemplari di avifauna selvatica, così come definiti dall'art. 2 della L. 157/92, feriti o in difficoltà nel territorio del Comune di Empoli, sia su segnalazione del Corpo di Polizia Provinciale, sia su segnalazione di cittadini ed Enti terzi;
2. di prendere in ogni caso in consegna gli esemplari di pulli di avifauna selvatica in difficoltà rinvenuti dalla Polizia Provinciale o da altro soggetto;
3. di provvedere alle cure necessarie per gli animali, alla loro riabilitazione, alla loro eventuale liberazione e di quanto altro indicato nel presente atto;
4. di garantire la reperibilità mantenendo attivo un numero telefonico della cui attivazione e disponibilità dovrà essere data comunicazione al Comune di Empoli.
5. di comunicare tempestivamente al Comune di Empoli ogni modifica dei recapiti telefonici di cui al punto precedente.

ART. 10

LIMITE DI RECETTIVITA' DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

Fatto salvo quanto scritto all'art. 9, la ricezione e la cura della fauna selvatica in difficoltà sarà possibile fino al raggiungimento della capacità fisiologica dell'associazione. Tale limite può essere raggiunto:

- Per carenza di risorse economiche
- Per carenza di spazi adibiti al ricovero e alla stabulazione della fauna selvatica
- Per carenza di risorse umane

ART. 11

FAUNA ESCLUSA DALL'ATTIVITA' DI RECUPERO

Sono da considerarsi esclusi dall'attività di recupero svolta: i piccioni e le specie domestiche e semidomestiche (esempio: anatre dei parchi urbani e pappagalli).

ART. 12

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI ARRIVI

Il responsabile dell'Associazione _____ o comunque l'addetto al ricevimento od al ritiro degli esemplari di fauna in difficoltà provvede a consegnare agli agenti di cui all'art.51 della L.R. 3/94, dalle quali riceve l'animale, una ricevuta su carta intestata con specifica di:

- data ed ora del ritiro;
- generalità della persona che consegna;
- specie, età- sesso (se possibile) e condizioni dell'animale al momento della consegna;
- eventuale numero e sigla del contrassegno con cui viene registrato il soggetto ai sensi del successivo art. 13 del presente disciplinare.

ART. 13

REGISTRO ARRIVI E COMUNICAZIONI

Presso la sede dell'Associazione _____ deve essere custodito ed esibito per eventuali controlli un Registro di carico e scarico degli esemplari detenuti e l'associazione si impegna a trasmettere al Comune il resoconto periodico degli animali, ricevuti, liberati e deceduti.

ARTICOLO 14

SPESE RIMBORSABILI

Per le attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Empoli riconoscerà all'Associazione – nel pieno rispetto del principio di effettività ex co. 4, art. 56 del Codice del Terzo settore - a fronte delle spese effettivamente sostenute e documentate, esclusivamente un rimborso spese di importo massimo di Euro 3.500,00 per ciascuna annualità (2025-2026-2027), con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa". Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso;
- entità della spesa;
- data della spesa.

A) Spese “rimborsabili”:

- costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta, nonché per la responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio;
- costi per l'acquisto dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) ad uso dei volontari;
- costi afferenti alla formazione degli operatori volontari impiegati nel servizio;
- costi per le spese sostenute direttamente dai volontari utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione;
- eventuali spese sostenute per attrezzature varie e strumenti di protezione individuale (D.Lgs. n. 81/2008), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione.
- costi relativi alla realizzazione delle attività convenzionate quali a titolo esemplificativo attrezzature, farmaci, spese veterinarie, pulizia, sostentamento ecc;
- il rimborso delle spese effettuate a favore dei volontari per la realizzazione del servizio nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore;

B) Sono, di converso, considerate spese “non rimborsabili” quelle di seguito specificate:

- rimborsi spese forfettari, vietati dal co. 3, art. 17 del Codice del Terzo settore;
- tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all'Associazione;
- spese relative alla copertura dei costi di gestione delle attività non attinenti a quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Associazione provvederà ad emettere una nota di addebito con cadenza periodica, unitamente alla rendicontazione delle spese rimborsabili. La rendicontazione dovrà essere redatta sulla base dei giustificativi comprovanti le spese sostenute di cui si chiede il rimborso, i cui originali verranno conservati nella sede dell'associazione e verranno esibiti al Comune ogni qual volta venga.

Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall'Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all'Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.

La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune di Empoli. L'Ufficio in questione, nell'arco temporale di giorni 30 dal ricevimento delle note di addebito e delle rendicontazioni di rimborso verificherà che:

- le spese per le quali è stata avanzata richiesta di rimborso rientrano nella categoria delle spese rimborsabili (categoria A);
- le spese siano corredate da idonei giustificativi di spesa, i quali sono tenuti e conservati nella sede dell'associazione a disposizione per eventuale verifica da parte del committente.

Il rimborso delle spese rimborsabili verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui all'art. 16.

I rimborsi corrisposti all'Associazione non scontano la disciplina di cui alla legge 136/10.

ART. 15 - TRACCIABILITA'

L'Associazione è formalmente obbligata, secondo le previsioni dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 36 e s.m.i., a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente convenzione per la gestione delle attività di cura e tutela dell'avifauna utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testè richiamata. A tal fine, si specifica che:

- il numero di conto corrente dedicato è il seguente Codice IBAN _____
- i soggetti deputati a operare su tale conto corrente sono: _____

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione Comunale ogni modifica relativa ai dati indicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla presente convenzione, secondo le previsioni dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 36 e successive modifiche e integrazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

ART. 16- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (d'ora in avanti RGPD), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato RGPD, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecuzione delle attività oggetto della convenzione implica un trattamento di dati personali che l'Associazione si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l'Associazione si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato RGPD ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l'Amministrazione comunale.

Con la sottoscrizione della convenzione, inoltre, l'Associazione accetta espressamente di essere nominata – per la durata della stessa – **Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD** e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al RGPD – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni previste dalla convenzione e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, l'Associazione dovrà preventivamente darne pronta informazione all'Amministrazione comunale;
- attivare le necessarie procedure, per identificare gli “Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione, da fornire su richiesta all'Amministrazione, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all'Amministrazione comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;
- informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste.

ART. 17

CONTROLLO ATTIVITA'

L'Associazione _____ assicura in qualsiasi momento il controllo sulla provenienza, status, entità numerica e destinazione dei soggetti detenuti e sulla propria attività agli agenti preposti e agli uffici competenti della Regione Toscana, AUSL veterinaria Firenze, AUSL veterinaria territoriale e Comune di Empoli.

ART. 18

LIBERATORIA PER CANALI SOCIAL E LIBERAZIONI PUBBLICHE

Il Comune di Empoli autorizza l'Associazione _____ alla pubblicizzazione delle attività di recupero ed eventuali liberazioni attraverso i propri canali social oltre che liberazioni pubbliche di animali curati e riabilitati presso le strutture, in ambienti idonei, al fine di sensibilizzare ed educare la popolazione verso tali tematiche e rendere il più possibile trasparente le attività svolte sugli animali presi in custodia.

ART. 19
INADEMPIENZE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Comune di Empoli si riserva di verificare in qualsiasi momento l'attuazione integrale della presente convenzione pena la risoluzione del rapporto in caso di mancato rispetto delle condizioni previste da parte dell'Associazione _____. A tal fine, l'Associazione si impegna a consentire al personale del Comune, in ogni momento e a semplice richiesta, l'accesso e l'ispezione ai luoghi ed alla struttura dove viene svolto il servizio.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

Per eventuali controversie relative al presente contratto di comodato il Foro competente è quello di Firenze.

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del vigente GDPR e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

Resta inteso che le Parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, con obbligo per l'Associazione di consegnare, al termine del rapporto, ogni documento, sia in forma cartacea che digitale o altro supporto informatico, contenente dati raccolti durante il periodo convenzionale, rilevando che ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione dell'Amministrazione è vietato.

L'Amministrazione informa che con D.G.C. n. 61 del 26/03/2025, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 contenente la sezione rischi corruttivi e trasparenza, rilevando che la violazione alle disposizioni ivi contenute può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione.

Le Parti forniscono i propri domicili digitali:

- per l'Amministrazione comune.empoli@postacert.it;
- per l'Associazione _____

ART. 20
NORMA FINALE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B, D.P.R. 26.1072, n. 642 del combinato disposto degli articoli 82 comma 5 e 104 comma 1 D.Lgs. 117/2017, recanti il Codice del Terzo Settore.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti rinviando all'art. 11 della legge n. 241/1990, alle norme del Codice civile e a quelle del Codice del Terzo settore.

Si provvederà a registrazione esclusivamente in caso d'uso a cura del richiedente l'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986.

Le parti riconosciute il documento conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto.